

L'Esercizio Convenzionato è invitato a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali di Contratto prima di procedere alla sottoscrizione della Proposta di Contratto di Convenzione, che ne presuppone l'integrale accettazione.
L'EC è altresì invitato a stamparne copia e/o a memorizzarla su supporto durevole.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 2024

Articolo 1 – Premesse

Pluxee Italia Srl (di seguito "**PLX**"), con sede legale in Milano, Via Gallarate n. 200, n. R.E.A. 1046306 - p.iva - C.F. Reg. Impr. MI 05892970152, società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di Pluxee International ex art. 2497-bis c.c., organizza, per proprie aziende ed enti clienti, una rete di Esercizi Convenzionati abilitati alla somministrazione di cibi e bevande che, per qualità ed ubicazione, sono idonei a fornire un servizio sostitutivo di mensa, un servizio di mensa diffusa o un servizio di somministrazione di alimenti o bevande, tramite l'emissione di Buoni pasto elettronici o cartacei.

PLX organizza, altresì, per proprie aziende ed enti clienti programmi di welfare aziendale, tramite la fornitura di Buoni acquisto Buono Acquisto Pluxee in formato elettronico o cartaceo, spendibili presso un network di marchi. I Buoni Pasto e i Buoni acquisto Buono Acquisto Pluxee sono disponibili a mezzo di appositi titoli di legittimazione emessi da **PLX** ed erogati dai propri clienti a favore dei legittimati in base agli accordi e alla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 2 – Definizioni

Aziende Clienti: il datore di lavoro che acquista da **PLX**, attraverso l'emissione di singoli ordini, il Buono Pasto e/o il Buono acquisto; **Beneficiario** (o anche "Titolare" o "Utilizzatore"); il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il Cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i Buoni pasto o i Buoni acquisto e che, pertanto, è titolato ad utilizzarli; **Buono acquisto** (o anche "Buono Acquisto Pluxee" o "BA"); il titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c., cartaceo o digitale, emesso da **PLX**, che legittima l'Utilizzatore a ricevere dagli Esercizi Convenzionati un bene, un servizio o uno sconto su un bene o un servizio ("Prestazione"), di importo pari al valore del BA. Rientrano nella definizione di BA, ai sensi del presente Contratto, tutte le tipologie di titoli di legittimazione di tale natura, aventi anche finalità sociali ai sensi della L. n. 328/2000;

Buono pasto (o anche "BP"); il documento di legittimazione, in forma cartacea o elettronica, emesso da **PLX**, di qualsiasi valore facciale ed avente le caratteristiche di cui alla normativa *pro tempore* vigente, che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo ("Prestazione") per un importo pari al valore facciale del Buono, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

Buono pasto cartaceo (o anche "BPC"); Buono pasto emesso in forma cartacea;

Buono pasto elettronico (o anche "BPE"); Buono pasto emesso in forma elettronica;

Calendario Consegne e Rimborsi (o anche "Calendario pagamenti"); i giorni stabiliti per i rimborsi dei Titoli in favore degli **EC**, pubblicato sul sito Internet www.pluxee.it e annualmente modificato da **PLX**;

Condizioni Generali di Contratto: clausole contenenti termini e condizioni del Contratto;

Condizioni Particolari di Contratto: clausole contenenti le condizioni particolari ed economiche del Contratto, concordate con l'**EC**;

Contratto (o anche "Proposta"); le Condizioni Particolari concordate con l'**EC** e le Condizioni Generali;

Esercizio convenzionato (o anche "**EC**"); l'Esercizio appositamente convenzionato con **PLX**, presso il quale **PLX** garantisce la spendibilità dei BP e/o dei BA; **MRA**: modulo di rilevazione alternativa del BPE; **Parti**: congiuntamente **PLX** e l'**EC**;

Portale: il portale affiliati **PLX**, disponibile alle pagine web buoni.esercenti.pluxee.it e www.pluxee.it/esercizi-commerciali, che consente all'Utente, quale Esercizio convenzionato, di accedere ad una serie di funzionalità consultive e/o dispositive, finalizzate all' gestione passiva del Buono Pasto e/o del Buono acquisto;

Sconto incondizionato (o anche "Success Fee"); lo sconto riconosciuto dall'**EC** a **PLX** sul valore nominale dei Titoli (o anche "Prodotti"): validamente presentati al rimborso;

Titoli: unitamente Buono pasto e Buono acquisto;

Valore facciale: il valore della prestazione del BP e/o del BA, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista rispettivamente, per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo e, per la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Articolo 3 – Oggetto

Il Contratto riguarda il convenzionamento dell'**EC** al ritiro, a fronte di specifiche Prestazioni in favore degli Utilizzatori, della tipologia di Titoli indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto e di cui l'**EC** ha richiesto il convenzionamento con **PLX**.

Il convenzionamento dell'**EC** è limitato ai punti vendita indicati nelle Condizioni Particolari e/o nei moduli allegati al presente Contratto, anche se comunicati successivamente alla conclusione del presente Contratto.

Il ritiro di Titoli presso punti vendita dell'**EC** non oggetto di convenzionamento dovrà intendersi irregolare e **PLX** non procederà al relativo rimborso. L'**EC** si obbliga ad applicare in posizione visibile sulle vetrine esterne del proprio locale le vetrofanie **PLX** che saranno fornite da **PLX**.

3.1 – Buono pasto: somministrazione o cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo

Il Buono pasto è il documento di legittimazione, in forma cartacea o elettronica, di qualsiasi valore facciale ed avente le caratteristiche di cui alla normativa *pro tempore* vigente, che attribuisce al Titolare il diritto ad ottenere la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo per un importo pari al valore facciale del BP, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

L'**EC** si impegna a somministrare o cedere agli Utilizzatori delle Aziende Clienti di **PLX** cibi e bevande e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di possedere i requisiti previsti dall'art. 285, III comma, del DPR n. 207/10 e s.m.i. che regola l'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa. Le tipologie di BP indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto saranno accettate dall'**EC** senza applicare discriminazione alcuna agli Utilizzatori designati dalle Aziende Clienti di **PLX** e somministrando o cedendo agli stessi cibi e bevande per l'intero valore facciale del BP, indipendentemente dalla tipologia dello stesso e applicando il listino generale dei prezzi in vigore nel locale. Non è ammessa, a nessun titolo, alcuna decurtazione al valore nominale dei BP. L'**EC** si obbliga a non corrispondere denaro a fronte del ritiro dei BP, anche qualora le prestazioni effettuate avessero un prezzo minore rispetto al valore nominale degli stessi. Qualora la Prestazione fornita dall'**EC** avesse un valore superiore a quello nominale del BP, la differenza dovrà essere regolata direttamente dall'Utilizzatore al momento della somministrazione e/o cessione. I Buoni Pasto **PLX** non sono cedibili, non sono cumulabili e non sono utilizzabili per prestazioni diverse dalla somministrazione o cessione diretta di cibi e bevande a titolo sostitutivo di mensa in favore dell'Utilizzatore.

L'**EC** si impegna ad accettare dagli Utilizzatori anche eventuali Buoni **PLX** relativi a concorsi e manifestazioni a premi.

3.2 – Buono acquisto: cessione di beni o prestazione di servizi

Il Buono acquisto è il titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c., cartaceo o digitale, emesso da **PLX**, che legittima l'Utilizzatore a ricevere dall'**EC** un bene, un servizio o uno sconto su un bene o un servizio, di importo pari al valore del BA. Rientrano nella definizione di BA, ai sensi del presente Contratto, tutte le tipologie di titoli di legittimazione di tale natura, aventi anche finalità sociali ai sensi della L. n. 328/2000.

L'**EC** si impegna a cedere agli Utilizzatori delle Aziende Clienti di **PLX** beni e/o a prestare servizi nei loro confronti per un importo pari al valore dei BA e alle condizioni previste nel presente Contratto. Non è ammessa, a nessun titolo, alcuna decurtazione al valore nominale dei BA, che saranno accettati dall'**EC** senza applicare discriminazione alcuna agli Utilizzatori e fornendo agli stessi Prestazioni per l'intero valore nominale dei BA, indipendentemente dalla tipologia degli stessi e applicando il listino generale dei prezzi in vigore. L'**EC** si obbliga a non corrispondere denaro a fronte del ritiro dei BA, anche qualora le Prestazioni effettuate dovessero avere un prezzo minore rispetto al valore nominale degli stessi.

Ai fini dei benefici fiscali le Prestazioni dovranno essere erogate dall'**EC** agli Utilizzatori personalmente e/o, qualora consentito dalla legge, ai familiari degli stessi. In difetto gli Utilizzatori non potranno godere delle detrazioni fiscali previste dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 – Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso nel momento in cui l'**EC** riceve l'accettazione della Proposta da parte di **PLX**, che potrà avvenire espressamente, tramite comunicazione scritta nei termini di validità della Proposta. L'accettazione della Proposta da parte di **PLX** si intenderà ad ogni effetto intervenuta anche qualora, entro il medesimo termine di validità della Proposta, **PLX** non abbia comunicato per iscritto all'**EC** di rifiutarla a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC.

Il Contratto si compone delle Condizioni Particolari e delle Condizioni Generali di Contratto, nella versione applicabile al momento della sottoscrizione e disponibile sul sito internet www.pluxee.it nella sezione documentale dedicata, che l'**EC** dichiara di aver letto, compreso senza riserve e sottoscritto per accettazione integrale e incondizionata.

SEZIONE 1:

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE E MENSA AZIENDALE DIFFUSA A MEZZO BPC

Articolo 5 – Validità del Buono pasto cartaceo

I BPC sono emessi da **PLX** in serie numerata e recano sul fronte l'anno di emissione e la data di scadenza (mese, anno). I BPC scadono l'ultimo giorno del mese. Essi sono nominativamente intestati al singolo Utilizzatore dell'Azienda Cliente o soltanto all'Azienda stessa (con indicazione della ragione sociale e/o del codice fiscale/partita iva).

Il ritiro di BPC recanti la dicitura "Reti Dedicare" è subordinato all'espressa autorizzazione scritta da parte di **PLX** e limitatamente al circuito autorizzato. In assenza di tale autorizzazione, l'eventuale ritiro da parte dell'**EC** di BPC recanti la dicitura "Reti Dedicare" sarà considerato irregolare e i buoni non saranno ammessi al rimborso. **PLX** ha facoltà di inibire il ritiro di alcune categorie di BPC, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC, fatti salvi i diritti e gli obblighi già sorti in esecuzione del presente Contratto.

I BPC saranno validi come prova solo se compilati seguendo le istruzioni riportate sul retro degli stessi e timbrati dall'**EC** in segno di obliterazione. La mancanza di anche solo uno di questi elementi, per convenzione espressa tra le parti, renderà il BPC inefficace ai fini probatori.

Articolo 6 – Modalità di rilevazione Base dei BPC

Fatta salva l'attivazione del servizio opzionale di lettura ottica di all'articolo 7 che segue, al momento del ritiro dei Buoni pasto l'**EC** è tenuto a verificare l'autenticità dei BPC (sul sito internet www.pluxee.it/esercizi-commerciali nella sezione di Gestione Amministrativa dedicata agli elementi di sicurezza) e la loro validità.

6.1 – Termini e modalità di presentazione all'incasso dei BPC - Clausola di decadenza

I Buoni Pasto **PLX** dovranno essere recapitati a mezzo posta con ricevuta di ritorno o secondo le modalità ed i canali espressamente indicati da **PLX** a Fast Point S.r.l. Via Gallarate 201, 20151 Milano o a quel diverso recapito che, nel corso del rapporto, fosse comunicato da **PLX** all'**EC** o riportato sul retro del buono, a cura dell'**EC** accompagnati da regolare fattura intestata a **PLX**, a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di scadenza stampata sul fronte degli stessi. Le ricevute di ritorno prive della sottoscrizione o del timbro "salvo verifica" di Fast Point, non costituiranno prova dell'avvenuta consegna dei BPC. Ai fini della determinazione della data di consegna farà fede unicamente la data di effettivo arrivo presso l'indirizzo indicato.

PLX rimborserà soltanto le fatture giustificate dai BPC debitamente compilati e allegati in originale.

Al fine di esercitare il diritto all'esigibilità della prestazione resa, l'**EC** dovrà, secondo le modalità descritte nel presente Contratto, presentare al rimborso i BPC a **PLX** e procedere alla fatturazione dei relativi corrispettivi, a pena di decadenza dal diritto, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza stampata sul fronte degli stessi, ancorché positivamente verificati tramite Servizio opzionale di lettura ottica nel loro periodo di vigenza di validità.

Articolo 7 – Modalità di rilevazione Opzionale dei BPC: Servizio di lettura ottica

Qualora l'**EC** intenda usufruire del servizio opzionale di lettura ottica, barrando l'apposita casella riportata nelle Condizioni Particolari, è necessario che sia dotato di sistemi hardware compatibili con il sistema e certificati da **PLX**. Qualora l'**EC** non fosse dotato dei sistemi hardware necessari, questo si impegna ad ottenerne la disponibilità. In difetto **PLX** non potrà fornire detto servizio.

Il servizio di lettura ottica offerto da **PLX** consiste nella verifica della codeline stampata sul BPC e, pertanto, ai fini del rimborso l'**EC** non dovrà spedire i buoni nel luogo a ciò deputato in forza dell'articolo 6.1. Attraverso il servizio di lettura ottica, l'**EC** verifica se sussiste convenzionamento in corso di validità con **PLX**, se il BPC è scaduto e/o falso e/o risulta già speso presso altro **EC**. Permane a carico dell'**EC** la verifica delle caratteristiche di sicurezza del BPC.

L'**EC** dovrà effettuare le verifiche prima descritte mediante un apparato POS o Lettore CCD o altro strumento che nel corso di validità del rapporto venga comunicato ed autorizzato da **PLX**, fornito anche da società terze e certificato da **PLX** o eventualmente fornito in comodato da **PLX** stessa alle condizioni di cui agli articoli 23 e 23.1. In alternativa potrà essere utilizzato lo scanner di cassa o altro mezzo certificato come idoneo al servizio di lettura ottica e successivamente approvato da **PLX** per tale servizio.

A fronte di esito positivo delle verifiche, cioè qualora il sistema di lettura ottica interrogato indichi il BPC come accettabile, concedendo l'autorizzazione al ritiro, l'**EC** potrà ritirare il BPC, sapendo che gli sarà rimborsato da **PLX** nei tempi e modi regolati dal presente Contratto; salvo successivamente non risulti che l'**EC** abbia verificato un BPC non rispondente alle caratteristiche di sicurezza sopra richiamate. A fronte di esito negativo delle verifiche, cioè qualora il sistema interrogato indichi il BPC come non accettabile, negando l'autorizzazione al ritiro, l'**EC** non dovrà ritirare il BPC; l'eventuale ritiro dovrà quindi intendersi irregolare e **PLX** non procederà al relativo rimborso.

7.1 – Responsabilità BPC validati tramite Servizio di lettura ottica

L'**EC** s'impegna a interrogare il sistema di lettura ottica prima di procedere al ritiro dei BPC, con la conseguenza che, qualora lo stesso differisca le dovute verifiche a momento successivo all'accettazione in pagamento di un BPC, resta a carico dell'**EC** il rischio che il BPC all'esito delle verifiche risulti non accettabile e dunque non rimborsabile da **PLX**.

Gli originali dei BPC validati tramite il sistema di lettura ottica ed accettati dall'**EC** dovranno essere distrutti, a cura, spese e sotto la responsabilità dell'**EC**. La circolazione del BPC successivamente alla sua validazione e, dunque, la sua mancata distruzione avviene sotto la esclusiva responsabilità dell'**EC**, il quale sarà ritenuto responsabile di ogni danno causato a **PLX** e/o a terzi.

PLX per nessuna ragione può essere ritenuta responsabile per danni, diretti od indiretti, patiti dall'**EC** e/o da terzi in conseguenza dell'uso/utilizzo, della gestione, di un eventuale malfunzionamento, anche prolungato, del sistema di lettura ottica o per qualsiasi altra causa.

7.2 – Condizioni Economiche Servizio di lettura ottica

Il Servizio di lettura ottica prevede un canone annuo pari all'importo (da maggiorarsi dell'IVA) indicato nelle Condizioni Particolari e un ulteriore importo (da maggiorarsi dell'IVA) indicato nelle Condizioni Particolari, che può essere espresso in centesimi di euro a transazione o in percentuale da applicare sul valore facciale dei BPC (con un addebito minimo di € 22,00, oltre IVA).

so

Tale servizio darà luogo all'addebito dell'importo indicato nelle Condizioni Particolari (da maggiorarsi dell'IVA) per ogni proforma riepilogativa generata.

La sottoscrizione del Servizio di lettura ottica obbliga l'**EC** ad avvalersi dello stesso.

©Pluxee 2024 – All rights reserved

SEZIONE 2:

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE E MENSA AZIENDALE DIFFUSA A MEZZO BPE

Articolo 8 – Validità del Buono pasto elettronico

I BPE sono emessi da **PLX** in serie numerata e sono nominativamente intestati al singolo Utilizzatore dell'Azienda Cliente o soltanto all'Azienda stessa (con indicazione della ragione sociale e/o del codice fiscale/ partita iva).

Il ritiro di Buoni Pasto elettronici emessi da **PLX** per "Reti Dedicare" è subordinato all'espressa autorizzazione scritta da parte di **PLX** e limitatamente al circuito autorizzato. In assenza di tale autorizzazione, l'eventuale ritiro da parte dell'**EC** di BPE recanti la dicitura "Reti Dedicare" sarà considerato irregolare e i buoni non saranno ammessi al rimborso. **PLX** ha facoltà di inibire il ritiro di alcune categorie di BPE, dandone comunicazione all'**EC** a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC, fatti salvi i diritti e gli obblighi già sorti in esecuzione del presente Contratto.

Articolo 9 – Modalità Base di rilevazione dei BPE

L'**EC**, per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa o mensa aziendale diffusa a mezzo BPE, si avvarrà della modalità indicata nelle Condizioni Particolari.

Fatta salva l'attivazione della modalità opzionale di rilevazione dei BPE a mezzo terminale POS fornito da **PLX** di cui all'articolo 23, ovvero l'attivazione del Servizio E-commerce di cui all'articolo 24, l'**EC** utilizza per l'accettazione dei BPE emessi da **PLX** terminali e/o altri sistemi software installati presso la/e cassa/e già in suo possesso fornitigli da terzi Gestori. L'idoneità di detti sistemi sarà attestata da insindacabile giudizio di **PLX** in forma scritta o attraverso altri comportamenti concludenti. Resta inteso che per la manutenzione del terminale o di altri sistemi software forniti da terzi, l'**EC** dovrà avvalersi del gestore terzo fornitore e ciò anche in caso di necessità di sostituzione dello strumento.

Qualora, a fronte di cause non imputabili a **PLX**, non fosse possibile attivare la rilevazione attraverso Terminali POS o altri sistemi software di cassa forniti da Terzi Gestori, l'**EC** si impegna a richiedere tempestivamente l'attivazione della modalità Opzionale di rilevazione dei BPE a mezzo terminale POS fornito da **PLX**.

Articolo 10 – Registrazione delle transazioni e aggiornamento del POS PLX e/o di terminali e/o altri sistemi software di terzi

Le transazioni, aventi ad oggetto BPE, sono registrate mediante inserimento e/o lettura della tessera, costituente il BPE, nell'apposito lettore POS **PLX** e/o terminale e/o altro sistema software di terzi, che mediante linea telematica, con costo a carico dell'**EC**, provvede a registrare in modalità Offline oppure Online, a seconda della tipologia di BPE usata, le transazioni effettuate e a trasmettere i dati al sistema centrale di **PLX**. Relativamente alle tipologie di BPE che prevedono transazioni offline, l'**EC** si obbliga sin d'ora a collegare il POS almeno una volta al giorno al sistema centrale di **PLX**, ciò al fine di aggiornare l'elenco delle card bloccate. In difetto **PLX** non provvederà al rimborso delle transazioni provenienti da card che con il normale aggiornamento quotidiano, il POS dell'**EC** avrebbe riconosciuto come non valide al momento della transazione.

Articolo 11 – Modalità alternativa e temporanea di rilevazione dei BPE: MRA

Quando non esplicitamente vietato per un determinato Cliente e formalmente comunicato da **PLX** all'**EC**, qualora, a seguito di un guasto del POS **PLX** e/o di terminali e/o altri sistemi software di terzi, in qualsiasi modo documentato, o della tessera a microchip, non fosse possibile procedere alla registrazione telematica del BPE, è fatto obbligo all'**EC** di utilizzare il modulo di rilevazione alternativa del pasto (MRA). Detta modalità alternativa e temporanea si realizza attraverso l'utilizzo di un modulo cartaceo, disponibile sul Portale affiliati al sito web esercenti.pluxee.it, previa registrazione, nel quale l'**EC** è tenuto ad indicare: data e ora dell'erogazione del pasto, il numero della card dell'Utilizzatore (c.d. PAN), il numero di buoni pasto utilizzati, la ragione sociale dell'azienda del Beneficiario, il nome del Beneficiario e richiederne la firma per attestazione dell'avvenuta prestazione. L'**EC** è altresì tenuto a trasmettere attraverso il già menzionato Portale una fotografia in formato jpg o una scansione in formato pdf dei moduli cartacei rilevati.

L'**EC** è tenuto ad inserire le transazioni e caricare la/e immagine/i del modulo cartaceo entro e non oltre il 30° giorno dalla chiusura del mese di fruizione del/dei pasti segnati sul modulo MRA. La mancata, inesatta o incompleta compilazione del MRA equivarrà a mancata presentazione del BPE all'incasso, precludendone il relativo rimborso. Le parti stabiliscono sin d'ora che la modalità di utilizzo MRA è da considerarsi eccezionale, provvisoria, limitata alla contingenza del guasto e comunque circoscritta a un periodo temporale di 30 giorni lavorativi consecutivi.

Articolo 12 – Termini e modalità di esigibilità dei BPE - Clausola di decadenza

Lo scarico delle transazioni relative ai BPE ritirati dall'**EC** nell'anno in corso, deve essere effettuato entro il mese di maggio dell'anno successivo, al fine di completare la fatturazione entro la scadenza del 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione della prestazione.

Al fine di esercitare il diritto all'esigibilità della prestazione resa, l'**EC** dovrà, secondo le modalità descritte nel presente Contratto, presentare al rimborso i BPE a **PLX** scaricando le transazioni e quindi procedere alla fatturazione dei relativi corrispettivi, a pena di decadenza dal diritto, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione della Prestazione.

SEZIONE 3:

BUONI ACQUISTO PLUXEE

Articolo 13 – Validità dei BA PLX

I BA cartacei sono emessi da **PLX** in serie numerata, con un determinato valore ed una scadenza di utilizzo, recano sul fronte la data di scadenza (mese, anno); essi sono nominativamente intestati al singolo Utilizzatore dell'Azienda Cliente, o soltanto all'Azienda stessa (con indicazione della ragione sociale e/o del codice fiscale/ partita iva). I BA scadono l'ultimo giorno del mese. I BA possono anche essere emessi in forma elettronica, riprodotti su un file in formato pdf contenente un barcode utile a identificare il BA digitale, che potrà essere stampato o presentato direttamente da smartphone.

Articolo 14 – Modalità di rilevazione dei BA

Il ritiro dei BA dovrà avvenire solo previa dotazione dell'EC di sistemi hardware compatibili con il sistema e certificati da PLX, utili a verificare codeline presente sul BA. Qualora l'EC non fosse dotato dei sistemi hardware necessari, questo si impegna ad ottenerne la disponibilità. In difetto PLX non potrà fornire detto servizio.

A fronte di esito positivo delle verifiche, cioè qualora il sistema interrogato indichi il BA come accettabile, concedendo l'autorizzazione al ritiro, l'EC potrà ritirare il BA, sapendo che gli sarà rimborsato da PLX nei tempi e modi regolati dal presente Contratto. A fronte di esito negativo delle verifiche, cioè qualora il sistema interrogato indichi il BA come non accettabile, negando l'autorizzazione al ritiro, l'EC non dovrà ritirare il BA; l'eventuale ritiro dovrà intendersi irregolare e PLX non procederà al relativo rimborso.

In caso di malfunzionamento dell'apparato di lettura del barcode o del sistema centrale, l'EC non potrà procedere con il ritiro del BA e quindi con l'erogazione del bene/servizio agli stessi associata.

Articolo 15 – Termini e modalità di esigibilità dei BA - Clausola di decadenza

I BA validati, ovvero i BA per i quali l'EC abbia ricevuto un esito positivo al ritiro, non dovranno ai fini del rimborso essere spediti a PLX o a terzi da questa incaricati. Al fine di esercitare il diritto all'esigibilità della prestazione resa, l'EC dovrà presentare al rimborso i BA a PLX, scaricando le transazioni dei BA validati e quindi precedere alla fatturazione dei relativi corrispettivi, a pena di decadenza dal diritto, entro e non oltre 2 (due) mesi dalla scadenza per i BA, ancorché positivamente validati dal sistema.

SEZIONE 4:

CONDIZIONI GENERALI COMUNI

Articolo 16 – Condizioni economiche del Contratto

La determinazione delle somme dovute all'EC avverrà computando sul valore facciale totale dei Titoli presentati all'incasso dall'EC le condizioni economiche fissate nelle Condizioni Particolari, avuto riguardo alle varie tipologie di Titoli oggetto di convenzionamento. La determinazione delle somme dovute a PLX avverrà alle condizioni economiche fissate nelle Condizioni Particolari, espresse in percentuale da applicare sul valore facciale dei Titoli e/o in centesimi di euro a transazione e/o in costo fisso, avuto riguardo ai servizi opzionali prescelti dall'EC. Tutti gli importi indicati nel presente Contratto, in percentuale e in costo unitario, sono da maggiorarsi dell'IVA nella misura di legge.

16.1 – Condizioni economiche BP

L'EC riconoscerà a PLX, a titolo di sconto incondizionato sul valore nominale dei BP validamente presentati all'incasso nei modi e nei termini previsti dal presente Contratto, le percentuali indicate nelle Condizioni Particolari, avuto riguardo alle varie tipologie di BP oggetto di convenzionamento.

La base imponibile andrà determinata applicando la percentuale di sconto incondizionato convenuta al valore facciale dei BP e scorporando dall'importo ottenuto, al netto dello sconto, l'imposta in esso compresa all'aliquota IVA nella misura di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972, mediante l'applicazione delle percentuali di scorporo dell'IVA, indicate nel comma 4 dell'art. 27 del D.P.R. n. 633 del 1972.

16.2 – Condizioni economiche BA

L'EC riconoscerà a PLX una percentuale a titolo di commissione sul valore nominale dei BA equivalente a quella indicata nelle Condizioni Particolari.

Articolo 17 – Rimborso spese

17.1 – Spese istruttoria e gestione Contratto

L'EC riconoscerà a PLX, per ciascuna tipologia di Prodotto oggetto del Contratto, a titolo di spese di istruttoria e gestione della convenzione il corrispettivo annuo indicato nella seguente tabella:

Fino a 4 punti vendita: € 27,50	Da 11 a 50 punti vendita: € 110,00
Da 5 a 10 punti vendita: € 55,00	Oltre 50 punti vendita: € 165,00

Tali corrispettivi sono da maggiorarsi dell'IVA e saranno oggetto di adeguamento annuale avuto riguardo agli indici Istat Famiglie, Operai ed Impiegati.

17.2 – Spese gestione errori in fatturazione

L'EC riconoscerà a PLX a titolo di rimborso spese un corrispettivo di € 16,50 (oltre IVA) per la gestione di errori in fattura che comportino l'emissione di note di rettifica da parte di PLX, qualora tali errori siano imputabili all'EC.

Articolo 18 – Modalità di rendicontazione dei Titoli

PLX rende disponibile, tramite pubblicazione nell'area riserva sul Portale Affiliati all'indirizzo internet www.pluxee.it/esercizi-commerciali i valori (distinta e/o proforma) dei BPC validamente presentati al rimborso secondo le modalità di cui all'articolo 6.1. Periodicamente e con cadenza mensile, PLX rende disponibile, tramite pubblicazione nell'area riserva sul Portale Affiliati all'indirizzo internet esercenti.pluxee.it i valori (distinta e/o proforma) dei BPE e/o dei BA accettati in pagamento dall'EC tramite POS PLX e/o terminali e/o altri sistemi software di terzi.

La suindicata attività di rendicontazione dà luogo all'addebito dell'importo indicato nelle Condizioni Particolari (da maggiorarsi dell'IVA) per ogni proforma riepilogativa generata.

L'EC prende espressamente atto che la distinta non costituisce riconoscimento del debito, ma mera rendicontazione per l'EC dei Titoli ritirati in pagamento dai Beneficiari, restando ferme le modalità e i termini di esigibilità regolati nel contratto.

Articolo 19 – Modalità di fatturazione

I Titoli potranno essere fatturati dall'EC separatamente per tipologia o potranno essere fatturati cumulativamente indicando nella fattura le diverse tipologie, il numero e lo sconto incondizionato applicato a ciascuna tipologia. L'EC prende atto che, ai sensi dell'art.1 del D.lg. n. 127/2015, così come modificato dalla L. n. 205/2017, a partire dal 1° gennaio 2019 il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabili o identificati nel territorio dello stato, deve essere effettuato esclusivamente in via elettronica, attraverso l'utilizzo del Sistema di interscambio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e secondo il formato di cui al secondo comma della disposizione sopra citata. Le fatture emesse devono quindi essere trasmesse utilizzando esclusivamente la modalità prevista dalla Legge, fatti salvi gli esoneri laddove consentiti e, a tale proposito, l'EC si impegna a comunicare tempestivamente a PLX eventuali esoneri alla normativa sopra descritta e tutti i dati necessari per provvedere alla fatturazione elettronica attiva e passiva.

PLX mette a disposizione dell'EC il servizio di fatturazione dei Titoli, mediante accesso nell'area riserva sul Portale Affiliati all'indirizzo internet www.pluxee.it/esercizi-commerciali ed inserendo, negli appositi campi, entro le date indicate nel Calendario pagamenti, il numero e la data fattura, delegando così le formalità di redazione della fattura ai sensi degli artt. 18- 22 D.P.R. 26.10.1972 n.633 a PLX o a terzi da questa autorizzati, che

redigeranno il documento secondo i dati e le informazioni fornite dall'**EC** nelle Condizioni Particolari ed eventualmente modificate nel corso del rapporto.

Qualora l'**EC** non sia soggetto a fatturazione elettronica, dovrà provvedere autonomamente a trasmettere all'indirizzo mail assistenza.esercenti.it@pluxee.com il documento fiscale per la registrazione.

L'**EC** sarà tenuto a verificare la correttezza del documento di riepilogo ricevuto, segnalando a **PLX** eventuali discordanze a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC. È onere dell'**EC** verificare sistematicamente i propri dati, comunicando a **PLX** eventuali variazioni a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC. L'**EC** dichiara, inoltre, di manlevare **PLX** da ogni responsabilità in merito ai dati ed informazioni ricevute, assumendosi la completa responsabilità di quanto riportato nelle fatture.

Articolo 20 – Termini e modalità Base di pagamento dei Titoli

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'**EC** sarà effettuato a mezzo bonifico bancario secondo le scadenze indicate nel "Calendario Consegne e Rimborsi", disponibile sul sito Internet www.Pluxee.it/esercizi-commerciali e dall'**EC** accettato.

20.1 – Modifica unilaterale Calendario pagamenti

L'**EC** prende atto ed accetta che **Pluxee** procederà annualmente alla modifica del "Calendario Consegne e Rimborsi" con impegno, tuttavia, di **Pluxee** a mantenere con l'**EC** le stesse tempistiche di pagamento, a meno che le scadenze non cadano in giorni festivi. Dell'avvenuta modifica sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito Internet www.pluxee.it/esercizi-commerciali e il nuovo "Calendario Consegne e Rimborsi" entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Articolo 21 – Variazione coordinate bancarie e sospensione pagamenti

A fronte di richiesta dell'**EC** di variazione delle coordinate bancarie e/o di eventuale precedente manifestazione di volontà in senso conforme (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'indicazione nelle Condizioni Particolare di coordinate bancarie non conformi a quelle in precedenza comunicate per diversi rapporti in essere tra le Parti), **PLX** provvederà alla sospensione dei pagamenti eventualmente dovuti all'**EC**.

L'**EC** prende atto che il ripristino del flusso dei pagamenti in suo favore è subordinato alla compilazione e sottoscrizione del "Modulo Variazione Coordinate Bancarie", reperibile nella sezione documentale del Portale affiliati all'indirizzo web www.pluxee.it/esercizi-commerciali, da trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo gestioneiban@pec.pluxee.it unitamente alla certificazione da parte dell'Istituto bancario/postale della titolarità dell'IBAN sul quale l'**EC** chiede di ricevere i pagamenti o, alternativamente, qualsiasi documento rilasciato dalla propria Banca e idoneo a confermare la titolarità dell'IBAN, nonché a copia di un documento di identità valido del legale rappresentante richiedente.

L'**EC** riconosce espressamente che l'invio del "Modulo Variazione Coordinate Bancarie" con mezzo diverso dalla PEC e/o a indirizzo PEC diverso da quello suindicato, non potrà essere ritenuto valido ai fini del recepimento da parte di **PLX** della variazione delle coordinate bancarie.

Le Parti determinano le tempistiche necessarie a **PLX** per il recepimento della variazione delle coordinate bancarie in 3 (tre) giorni lavorativi, da conteggiarsi a partire dal giorno successivo al ricevimento, con le modalità suindicate, del "Modulo di variazione delle coordinate bancarie" debitamente sottoscritto, unitamente alla documentazione obbligatoria ivi descritta.

L'**EC** riconosce che il ripristino di eventuali pagamenti sospesi potrà avvenire solo a seguito del recepimento da parte di **PLX** della variazione delle coordinate bancarie; accettando espressamente che eventuali pagamenti rimasti in sospeso saranno disposti conformemente alla prima data utile del Calendario Pagamenti consultabile sul sito Internet www.pluxee.it/esercizi-commerciali, dunque senza ritardo imputabile a **PLX**.

Articolo 22 – Termini e modalità Opzionali di pagamento: Servizi "Speedy" e "Turbo Pos"

L'abbonamento ai servizi di pagamento veloce "Speedy 7" e "Speedy 15" prevede che l'**EC** possa ottenere il pagamento veloce per i BA e/o per i BPC, rispettivamente con valuta a 7 (sette) o 15 (quindici) giorni secondo il Calendario pagamenti predisposto da **PLX** in favore dell'**EC**.

L'abbonamento ai servizi di pagamento veloce "Turbo Pos 7" e "Turbo Pos 15", prevede che l'**EC** possa ottenere il pagamento veloce per i BPE, rispettivamente con valuta a 7 (sette) o 15 (quindici) giorni secondo il Calendario pagamenti predisposto da **PLX** in favore dell'**EC**. I servizi "Speedy" e "Turbo Pos" prevedono il conteggio dei Titoli e la redazione della fattura da parte di **PLX** o da terzi da questa autorizzati secondo le modalità descritte dall'articolo 19.

L'accesso al servizio Speedy per BPC, ferme le modalità di presentazione all'incasso di cui all'articolo 6.1 e fatta salva la sottoscrizione del Servizio di lettura ottica di cui all'articolo 7, è valido solamente mediante l'utilizzo degli appositi moduli reperibili sul sito Internet www.pluxee.it/esercizi-commerciali. Qualora i moduli non fossero correttamente compilati o sottoscritti o non fossero inseriti nella busta contenente i BPC con riportata la dicitura "Speedy", i BPC non potranno essere rimborsati nei tempi definiti dai servizi stessi, ricadendo nel Calendario dei pagamenti standard, fermo l'addebito dei costi di cui all'articolo 22.1.

La sottoscrizione dei Servizi "Speedy" e "Turbo Pos" obbliga l'**EC** ad avvalersi degli stessi.

22.1 – Condizioni Economiche Servizi "Speedy" e "Turbo Pos"

I servizi "Speedy" e "Turbo Pos" prevedono ciascuno un canone annuo pari all'importo indicato nelle Condizioni Particolari (da maggiorarsi dell'IVA), oltre ad un importo indicato nelle Condizioni Particolari, che può essere espresso in percentuale da applicare sul valore facciale dei Titoli e/o in centesimi di euro a transazione (con un addebito minimo di € 22,00, oltre IVA).

Articolo 23 – Terminale POS fornito da PLX

Qualora l'**EC** intenda usufruire del terminale POS fornito da **PLX**, barrando l'apposita casella riportata nelle Condizioni Particolari, l'**EC** richiederà l'installazione presso il/i propri/o esercizi/o di uno o più terminali POS abilitato/i ai servizi BPE di **PLX**. La proprietà di tutti i terminali e del software installati presso l'**EC** rimarrà in capo a **PLX**. L'**EC** è tenuto a conservare e custodire il/i POS concessi in comodato d'uso non gratuito con ogni diligenza. Salva l'ipotesi forza maggiore, in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione del bene, anche se causate da terzi, l'**EC** si obbliga a corrispondere a **PLX** i costi di riparazione o di riacquisto dello stesso.

Per la riparazione dei guasti e/o per l'assistenza tecnica è fatto obbligo all'**EC** di comunicare in forma scritta a **PLX** entro le 24 ore successive all'evento i casi di malfunzionamento o rottura del terminale all'indirizzo e-mail assistenza.esercenti.it@pluxee.com indicando il numero di telefono ove intende essere contattato. Nel caso in cui non fosse possibile risolvere a mezzo telefono la riparazione e si rendesse necessaria la sostituzione, quest'ultima sarà effettuata tramite spedizione di un nuovo POS preconfigurato con ritiro del vecchio POS tramite corriere autorizzato da **PLX**.

PLX si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sostituire o riparare l'apparato POS a seguito di malfunzionamenti o di upgrade dell'apparato. **PLX** si riserva il diritto d'interrompere il servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del servizio stesso.

23.1 – Condizioni economiche POS PLX

L'**EC** si impegna a corrispondere, per ogni POS installato in ciascun punto vendita, il costo dell'installazione pari all'importo indicato nelle Condizioni Particolari (oltre IVA). Per ogni punto vendita ove sono presenti uno o più POS **PLX**, l'**EC** si impegna a corrispondere a **PLX**, a titolo di rimborso spese di manutenzione, il canone mensile indicato nelle Condizioni Particolari (da maggiorarsi dell'IVA).

Nel termine essenziale di giorni 5 (cinque) dallo scioglimento del Contratto per qualsiasi motivo o dal recesso dal servizio POS operato in virtù dell'articolo 29, l'**EC** è tenuto alla restituzione del/dei POS installati, con i relativi software. Nel caso, in cui il/i POS/ei software installati non sia/siano restituiti nel termine fissato o venga/vengano restituito/i in condizioni tali da pregiudicarne il funzionamento o con un'usura superiore a quella derivante dal normale uso, l'**EC** sarà tenuto a corrispondere a **PLX**, a titolo di penale, le seguenti somme: € 400,00 (oltre IVA) per ciascun POS, € 30,00 (oltre IVA) per la sim ed € 70,00 (oltre IVA) per il lettore CCD, salvo il risarcimento del maggior danno e fermo restando il diritto di **PLX** a pretendere la restituzione, anche coattiva, del/dei POS e dei software ivi installati. Qualora l'**EC** receda dal servizio POS in forza dell'articolo 28, allo stesso verrà addebitato un importo di €50,00 (oltre IVA) a titolo di contributo spese di disinstallazione per ogni terminale disinstallato.

Articolo 24 – Servizio E-commerce

Il servizio E-commerce permette il ritiro dei BPE emessi da PLX tramite il canale di vendita online dell'EC. Qualora l'EC intenda usufruire del servizio E-commerce, barrando l'apposita casella riportata nelle Condizioni Particolari, è necessario che l'EC sia dotato di una propria piattaforma e-commerce compatibile con l'integrazione di A.P.I. (Application Programming Interface) di terze parti, che verrà fornita da PLX.

Qualora l'EC non fosse dotato di una piattaforma e-commerce compatibile con l'integrazione di A.P.I. fornita da PLX, questo si impegna ad ottenerne la disponibilità. In difetto PLX non potrà fornire detto servizio.

Per l'assistenza tecnica è fatto obbligo all'EC di comunicare in forma scritta a PLX entro le 24 ore successive all'evento i casi di malfunzionamento all'indirizzo e-mail assistenza.esercenti.it@pluxee.com indicando il numero di telefono ove intende essere contattato.

PLX si riserva il diritto d'interrompere il servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del servizio stesso.

24.1 – Condizioni economiche Servizio E-commerce

Il servizio E-commerce prevede un canone annuo pari all'importo indicato nelle Condizioni Particolari (da maggiorarsi dell'IVA), oltre ad un importo indicato nelle Condizioni Particolari, che può essere espresso in percentuale da applicare sul valore facciale dei BPE e/o in centesimi di euro a transazione (con un addebito minimo di € 22, oltre IVA).

Articolo 25 – Clausola di compensazione

L'EC autorizza sin d'ora PLX a compensare tutti i crediti da quest'ultima maturati relativi al presente Contratto, o a diversi rapporti commerciali in essere tra le Parti, con il pagamento della prima fattura utile.

Articolo 26 – Divieto di cessione dei crediti

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., che i crediti dell'EC derivanti dal presente Contratto non sono cedibili a terzi.

Articolo 27 – Impegno di riservatezza

L'EC dichiara di essere consapevole che tutti i dati e le informazioni che gli sono e saranno resi noti nel corso del rapporto sono stati elaborati da PLX e costituiscono suo patrimonio aziendale e pertanto l'EC si obbliga a mantenere la totale riservatezza sui rapporti intrattenuti con PLX. Per effetto dell'obbligazione sopra assunta l'EC non potrà, a mero titolo esemplificativo, rilasciare copie del presente Contratto a terzi, rendere terzi edotti sulle Condizioni commerciali, ivi compreso sull'entità degli sconti incondizionati praticati per le varie tipologie di Titoli oggetto di convenzionamento ed in genere su ogni aspetto del rapporto che sarà intrattenuto tra l'EC ed PLX. La violazione dell'obbligo sopra assunto abiliterà PLX ad addebitare all'EC una penale che sarà pari ad 1/4 delle somme pagate da PLX all'EC dall'inizio del rapporto sino al momento in cui sia accertata la violazione dell'obbligo di riservatezza, restando comunque convenuto che detta penale non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad € 2.000,00.

Articolo 28 – Utilizzo dei loghi e comunicazione Punti vendita

L'EC autorizza sin d'ora PLX all'utilizzo del proprio marchio per la pubblicazione dello stesso su materiale informativo e pubblicitario rivolto ai clienti di PLX e sui siti WEB e/o APP di PLX stessa.

L'EC si obbliga a comunicare a PLX, all'atto della conclusione del presente Contratto, l'elenco completo dei propri punti vendita oggetto di convenzionamento, comprensivo di insegna ed indirizzo. Allo stesso modo si obbliga a mantenere informata PLX di ogni qualsivoglia modifica sopravvenuta al già menzionato elenco.

Articolo 29 – Durata del Contratto e diritto di recesso

Il Contratto avrà durata a tempo indeterminato a decorrere dalla data dell'accettazione di PLX.

Alle Parti è attribuita facoltà di recesso dal Contratto o dai singoli Servizi senza che l'altro contraente nulla possa eccepire. Tale facoltà potrà essere esercitata in qualsiasi momento nel corso del rapporto mediante raccomandata a.r. e/o PEC ed il recesso diverrà efficace trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui sarà reso noto.

All'EC è attribuita altresì la facoltà di recesso dal Contratto nelle ipotesi di cui all'articolo 32. Tale facoltà potrà essere esercitata nei modi e nei termini di cui al citato articolo 32 e diverrà efficace trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui sarà reso noto.

Articolo 30 – Clausola risolutiva espressa

Fermo il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'EC avrà la facoltà di risolvere il Contratto mediante raccomandata a.r. e/o PEC, con effetto decorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, in caso di mancato e/o ritardato pagamento, oltre 60 giorni rispetto alla scadenza pattuita nel "Calendario Consegne e Rimborsi", in assenza di giusta causa e fatta salva l'ipotesi descritta nell'articolo 21, dei corrispettivi dovuti da PLX all'EC. La risoluzione non opererà qualora nel predetto termine PLX provveda al pagamento di quanto dovuto e/o della quota parte non contestata.

PLX per contro, fermo il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, ai sensi dell'art. 1456 c.c. avrà la facoltà di risolvere il Contratto mediante raccomandata a.r. e/o PEC, con effetto decorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, in caso di violazione da parte dell'EC alle obbligazioni tutte assunte con il presente Contratto.

Articolo 31 – Esclusioni e limitazioni di responsabilità

PLX non può ritenersi responsabile per disfunzioni causate da fornitori di servizi di telecomunicazioni, elettricità ecc., da eventi fortuiti o di forza maggiore.

L'EC rimarrà estraneo a qualsiasi controversia o contestazione che dovesse sorgere tra i Clienti e PLX. Quest'ultima dichiara, comunque, di tenere sollevato ed indenne l'EC da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti dai Clienti.

PLX rimarrà estranea a qualunque controversia o contestazione derivante dall'utilizzo dei Titoli da parte dei Beneficiari non conforme alla normativa vigente, con totale sua manleva da parte dell'EC.

L'EC dà atto di essere stato edotto che alcuni dei contratti conclusi da PLX con le Aziende Clienti prevedono delle verifiche ispettive da parte di organizzazioni o enti all'uopo incaricati, aventi ad oggetto a mero titolo esemplificativo la verifica di accettazione e il pieno riconoscimento dell'intero valore nominale dei BP o dei BA presso gli EC, e che in caso di accertate irregolarità potranno essere irrogate sanzioni a PLX, la quale potrà rivalersi, per la quota di competenza, sull'EC che si sia reso inadempiente agli obblighi assunti.

Articolo 32 – Reclami, eccezioni e decadenza contestazione addebiti

Il controllo numerico dei BPC presentati in originale all'incasso è effettuato da PLX, o da terzi dalla stessa incaricati, ed è accettato sin d'ora dall'EC come unico conteggio valido ai fini contrattuali. L'EC si impegna altresì a non richiedere, per qualunque motivo, la restituzione dei BPC presentati al rimborso.

L'EC accetta sin d'ora come unico sistema per la determinazione del numero dei BPC oggetto del servizio opzionale di lettura ottica, e/o dei BPE e/o dei BA verificati e dei quali ha diritto al pagamento quanto risulti sul sistema centrale di PLX.

In caso di contestazione inerente BPC oggetto del servizio opzionale di lettura ottica, **PLX** rimborserà l'**EC** che sarà in grado di fornire il buono pasto cartaceo valido in originale. Si raccomanda pertanto all'**EC** di procedere alla distruzione del BPC la cui codeline sia stata validata, al fine di impedirne la successiva circolazione. Per i rimborsi farà fede la registrazione elettronica fatta con il servizio di verifica.

Eventuali contestazioni dell'**EC** su addebiti relativi a Titoli scaduti, irregolari o mancanti operati da **PLX** dovranno essere, a pena di decadenza, mosse entro e non oltre 60 giorni dall'addebito contestato a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC, allegando prova documentale dell'avvenuta prestazione.

Le parti individuano nei Titoli il mezzo per provare l'avvenuta prestazione.

32.1 – Responsabilità e pagamento Buoni pasto cartacei smarriti

PLX non si assume alcuna responsabilità connessa a rischi di custodia, spedizione e trasporto fino alla consegna certificata nel luogo a ciò deputato in forza dell'articolo 6.1, dei BPC e delle fatture ad essi relative.

Qualora per fatto di terzi (ivi compresi gli incaricati della spedizione/trasporto) i BPC obliterati andassero perduti, l'**EC** potrà ottenere il pagamento delle fatture a cui si riferiscono presentando a **PLX** copia autentica della denuncia di smarrimento o di furto (o equivalente dichiarazione rilasciata dalle Autorità di Polizia) unitamente a fotocopia del fronte e del retro dei BPC di cui si è perduto il possesso dalla quale si evinca la corretta obliterazione dei buoni (data utilizzo, firma Utilizzatore, timbro **EC**). Il pagamento di tali buoni sarà effettuato da **PLX** solo dopo che siano trascorsi nove mesi dall'ultima data di scadenza indicata sugli stessi e solo per quei BPC di cui gli altri **EC** non abbiano, entro tale data, richiesto il rimborso. Le Parti si danno atto che la denuncia di smarrimento con la fotocopia dei BPC originali costituiscono la sola eccezione al principio di prova convenzionale, riconosciuta unica ed esclusiva dalle parti ai BPC.

Articolo 33 – Modifiche

PLX potrà, in vigenza di Contratto, modificare lo sconto incondizionato definito nelle Condizioni Particolari anche solo per una particolare tipologia di Titolo o per BP emessi da **PLX** per "Reti Dedicare", tanto in aumento quanto in diminuzione, dandone comunicazione all'**EC** a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC, con un periodo di preavviso che non potrà essere inferiore a 30 giorni. Qualora la modifica comporti una diminuzione dello sconto incondizionato, questa si intenderà sin d'ora accettata dall'**EC**.

Qualora la modifica comporti un incremento dello sconto incondizionato, questa si intenderà accettata dall'**EC** solo qualora, entro il termine di preavviso, l'**EC** non abbia comunicato per iscritto il proprio dissenso a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC, esercitando il diritto di recesso di cui all'articolo 28.

PLX potrà, altresì in vigenza di Contratto, razionalizzare e/o dismettere alcuni dei servizi disponibili per l'**EC**, e/o estendere o limitare la tipologia di Titoli oggetto di convenzionamento con il presente Contratto, dandone comunicazione all'**EC** a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC, con un periodo di preavviso che non potrà essere inferiore a 30 giorni, che si intenderà accettata dall'**EC** solo qualora, entro il termine di preavviso, l'**EC** non abbia comunicato per iscritto il proprio dissenso a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC, esercitando il diritto di recesso di cui all'articolo 29. Qualsiasi diversa modifi al Contratto dovrà essere eff per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Articolo 34 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano e ciò non solo in deroga all'ordinaria competenza territoriale, ma anche con la volontà di esclusione dei Fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione. Il Foro di Milano non subirà mutamenti per ragioni di connessione o continenza di lite.

Articolo 35 – Modello organizzativo e Codice Etico

L'**EC** dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").

L'**EC** prende atto che **PLX** ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'**EC** dichiara di avere preso visione del Codice Etico di **PLX** attraverso il sito internet web www.pluxee.it, di conoscerne integralmente il contenuto e di garantirne l'osservanza.

Articolo 36 – Informazioni sul trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è **Pluxee Srl**, Milano, Via Gallarate, 200. Il trattamento dei dati personali forniti nel presente modulo è necessario al fine di consentire: a) la gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, la base giuridica del trattamento è l'art 6 lett. B) del Reg. Eu 2016/679 nonché b) l'adempimento di obblighi di legge, la base giuridica del trattamento è l'art 6 lett. C) del Reg. Eu 2016/679. Per le finalità a) e b) i dati possono essere conservati sino a 10 anni successivi alla fine del rapporto contrattuale. Per entrambe le finalità a) e b) il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Sottoscrivendo le presenti condizioni generali l'**EC**: (a) dichiara di aver preso visione del testo completo dell'informativa privacy, nella versione presente al momento della sottoscrizione sul sito www.pluxee.it (b) si impegna, in caso di trasmissione di dati personali di propri dipendenti, a trasmettere agli stessi l'informativa Merchant sul sito www.pluxee.it.

Ai fini di autorizzazione/diniego al trattamento dei dati acquisiti per finalità di marketing l'**EC** manifesta la propria volontà in sede di accettazione della Proposta ed in tale occasione sono fornite le relative informazioni sul trattamento. Il titolare **Pluxee Italia Srl** ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) a livello di gruppo. Per le richieste relative ai dati personali trattati da **Pluxee Italia Srl** scrivere a: privacy.it@pluxeeigroup.com anche per esercitare i diritti riconosciuti agli interessati (artt. 12 - 22 GDPR).

Articolo 37 – Clausole finali

Il Contratto esaurisce la disciplina dei diritti e degli obblighi di **PLX** e dell'**EC** in relazione all'oggetto del Contratto stesso.

Eventuali tolleranze, anche reiterate e prolungate, a violazioni e inottemperanze a clausole del Contratto non costituiranno precedente e non potranno menomare la validità ed efficacia sia delle clausole non osservate sia di tutte le restanti.

L'eventuale nullità di una o più clausole contenute nelle presenti condizioni di Contratto non comporta la nullità delle restanti clausole.

Condizioni Generali di Contratto di Convenzionamento Pluxee Italia Srl – VERSIONE ESERCENTE Marzo 2024